

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

Verona, 18 luglio 2018

Prot. n. 100/18 – LB/mm

Circ. n. 100/FT/12 - 18

Oggetto: **1) CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO – I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA**
2) NUOVI CHIARIMENTI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
3) PROROGATA AL 20 AGOSTO LA COMUNICAZIONE DELLE LOCAZIONI BREVI
4) CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPRESA 4.0
5) NO DELLA UE AL REVERSE CHARGE NEI RAPPORTI TRA CONSORZIATI E LORO CONSORZI

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO – I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

L'Agenzia delle entrate interviene per chiarire l'applicazione concreta del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, con riferimento agli investimenti agevolabili in tema di innovazione tecnologica e digitale.

Con la risoluzione n. 46/E del 22 giugno 2018 l'Agenzia delle entrate interviene per chiarire l'applicazione concreta del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, con riferimento agli investimenti agevolabili in tema di innovazione tecnologica e digitale.

Il credito d'imposta

L'articolo 3 del D.L. 145/2013, più volte modificato successivamente (da ultimo con la Legge di Stabilità per il 2017), riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020", un credito di imposta per investimenti in misura pari al 50% "delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015".

Sono destinatari dell'agevolazione:

- tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d'impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano;
- imprese italiane o imprese residenti all'estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di ricerca e sviluppo in proprio o commissionano attività di ricerca e sviluppo;
- imprese italiane o imprese residenti all'estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di ricerca e sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all'estero.

Il beneficio è cumulabile con:

- superammortamento e iperammortamento;
- nuova Sabatini;
- Patent Box;
- incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (Ace);
- incentivi agli investimenti in start up e pmi innovative;
- fondo centrale di garanzia.

Le tipologie di spesa agevolabili sono quattro, definite dal D.M. 27 maggio 2015 attuativo:

- a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;
- b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo;
- c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative;
- d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

I chiarimenti della risoluzione n. 46/E/2018

Con la recente risoluzione n. 46/E/2018 pubblicata il 22 giugno 2018 l'Agenzia delle entrate, rispondendo a un interpello presentato da un'impresa, coglie l'occasione per esprimersi sul tema.

Il caso esaminato riguarda un contribuente la cui attività principale consiste "nell'organizzazione, in modo diretto o indiretto, anche per il tramite di società partecipate o soggetti terzi, di manifestazioni ed eventi fieristici", attività che si inquadrano, costituendone attuazione, in un ampio programma di riorganizzazione del processo aziendale in una logica di smart factory.

Tale attività è stata ottenuta tramite l'adozione e l'introduzione di numerose tecnologie di avanguardia, che però risultavano già disponibili e ampiamente diffuse in tutti i settori economici (incluso quello dei servizi) per accompagnare e realizzare la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi secondo il paradigma "Industria 4.0".

Pertanto, l'Amministrazione finanziaria conclude che gli investimenti in questione non possano qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante agli effetti della disciplina del credito di imposta.

Mancano sia il requisito della novità che il requisito del rischio finanziario (nonché d'insuccesso tecnico) che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo.

Si tratta quindi di ordinarie attività realizzative di un programma di investimenti in capitale fisso; vale a dire, investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali) direttamente impiegati nella realizzazione delle attività caratteristiche dell'impresa e in quanto tali trattati sul piano economico-patrimoniale nonché in sede di rappresentazioni di bilancio alla stregua di immobilizzazioni.

Tali conclusioni valgono anche con riferimento alla parte degli investimenti concernente le immobilizzazioni immateriali, quali l'acquisizione di licenze di software e lo sviluppo di software preesistenti o nuovi a servizio della particolare attività caratteristica.

Più in generale, viene precisato che non costituiscono attività di ricerca e sviluppo, tra le altre,

- le attività concernenti lo sviluppo di software applicativi e di sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti;
- l'aggiunta di nuove funzionalità per l'utente a programmi applicativi esistenti;
- la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti;
- l'utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati;
- la "customizzazione" di prodotti per un particolare uso.

NUOVI CHIARIMENTI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'Agenzia interviene nuovamente sul tema della fatturazione elettronica.

Con la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 l'Agenzia interviene nuovamente sul tema della fatturazione elettronica; le indicazioni fornite riguardano prima di tutto la disciplina dei subappalti nella catena della pubblica amministrazione, fattispecie nella quale la fatturazione elettronica è divenuta obbligatoria dallo scorso 1° luglio, ma alcune importanti indicazioni sono state fornite anche relativamente alle forniture di carburante da autotrazione, settore nel quale l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica è stato rinviato al prossimo anno ad opera del recente D.L. 79/2018, con possibilità di continuare a utilizzare la scheda carburante (seppure con pagamento tracciato).

Di seguito si propongono schematicamente i chiarimenti forniti.

Fatturazione elettronica e carburanti

Tipologie di cessione

L'obbligo di utilizzo della fattura elettronica (a seguito della proroga, a decorrere dal 2019) riguarda tutte le cessioni di carburante per autotrazione, anche quelle tra grossista e distributore.

Sono escluse invece le cessioni per finalità diverse (ad esempio il carburante per aerei ed imbarcazioni).

La cessione di carburante verso trattori agricoli e forestali è esclusa dalla fatturazione elettronica; la deducibilità del costo e la detraibilità dell'Iva sono però concesse se il pagamento avviene con mezzi tracciati.

Soggetti identificati

L'obbligo di fatturazione elettronica riguarda anche la cessione di carburante effettuata da soggetti stabiliti, ma non da soggetti non residenti solo identificati in Italia ai fini Iva.

Come segnalato dall'Agenzia, è possibile (ma non obbligatorio) indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.

Fatturazione differita

Le fatture differite emesse dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, anche per operazioni effettuate precedentemente, sono soggette alla fattura elettronica.

Trasmissione delle fatture elettroniche

Anche per la fatturazione elettronica si applicano le normali regole previste per l'effettuazione dell'operazione e l'esigibilità dell'imposta.

In caso di fattura immediata, questa deve essere contestualmente inviata tramite il Sistema di Interscambio. In fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, l'Agenzia ammette che il file fattura possa essere inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta.

E' invece irrilevante il fatto che la consegna possa avvenire successivamente alla data di formazione della fattura ed invio, ritardo legato ai controlli che lo SdI effettua sul file inoltrato.

Scarto e reinvio

In caso di mancato superamento dei controlli (ovvero nel caso di codice destinatario inesistente) viene recapitata - entro 5 giorni - una "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI.

In tali ipotesi la fattura elettronica si considera non emessa. Qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, è necessaria una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI.

L'Agenzia ritiene che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro 5 giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.

Qualora l'emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, è possibile alternativamente:

- l'emissione di una fattura con nuovo numero e data, per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da SdI e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta;

- l'emissione di una fattura con nuovo numero e data, ma ricorrendo ad una specifica numerazione (ad esempio, numerazioni quali "1/R" o "1/S" volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, che richiamino la numerazione di quella scartata).

Fatturazione elettronica e appalti

Ambito soggettivo di applicazione

L'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica opera solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l'appaltatore ha provveduto alle comunicazioni alla stazione appaltante prescritte dalla legge.

Sono invece esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell'appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l'imposizione di CIG e/o CUP (si pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni all'appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l'appalto pubblico, altri in una fornitura privata).

Committente società controllata dalla P.A.

Se il committente non è direttamente un soggetto facente parte della P.A. ma una società controllata dalla P.A. non opera l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica.

Concorsi

Qualora il subappalto avvenga nei confronti di un consorzio che ha sottoscritto un contratto di appalto nei confronti della P.A. l'obbligo di fatturazione elettronica non si estende al rapporto tra consorzio ed imprese consorziate.

Registrazione e conservazione

Registrazione

La nuova disciplina della fatturazione elettronica non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture attive e passive.

Nei casi di integrazione della fattura, occorrerà predisporre un altro documento da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.

Conservazione

È consentito portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio "PDF", "JPG" o "TXT") contemplati dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013 e considerati idonei a fini della conservazione.

Chi emette/riceve fatture elettroniche, ha facoltà di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all'estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.

Per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalità online), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il SdI saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014.

Tale servizio non è limitato ad una tipologia di destinatario delle fatture (soggetto passivo d'imposta, consumatore o altro), ma riguarda le fatture elettroniche in generale.

PROROGATA AL 20 AGOSTO LA COMUNICAZIONE DELLE LOCAZIONI BREVI

Entro il prossimo 20 agosto 2018 i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, devono inviare all'Amministrazione finanziaria i dati dei contratti conclusi per il loro tramite nel corso del 2017.

Entro il prossimo 20 agosto 2018 i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, devono inviare all'Amministrazione finanziaria i dati dei contratti conclusi per il loro tramite nel corso del 2017.

Tale comunicazione, originariamente in scadenza lo scorso 30 giugno, è stata oggetto di proroga, appunto al 20 agosto, ad opera del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate datato 20 giugno 2018, prot. n. 123723/2018.

Le locazioni brevi

Il D.L. 50/2017 ha introdotto la disciplina delle locazioni brevi, ossia i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.

Per i redditi derivanti da tali contratti, stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017:

- è consentita l'applicazione della cedolare secca, ossia una tassazione sostitutiva dell'imposta sui redditi la cui aliquota è confermata nella misura del 21%;
- tale facoltà è riconosciuta anche per i redditi derivanti da contratti di sub locazione o di concessione in godimento oneroso dell'immobile da parte del comodatario;
- dette locazioni possono comprendere la pulizia dei locali e il cambio della biancheria, senza che tali servizi aggiuntivi comportino una riqualificazione in attività commerciale.

Il ruolo degli intermediari

Qualora nella stipula della locazione breve intervengano soggetti intermediari, questi sono coinvolti nella fase di acquisizione dei dati relativi ai contratti sottoscritti per il loro tramite; la trasmissione dei dati all'Amministrazione finanziaria deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati.

Quindi, entro il 30 giugno 2018, era in scadenza la comunicazione dei dati relativi ai contratti 2017, termine che come detto è stato prorogato al 20 agosto 2018.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (da 250 euro a 2.000 euro). È prevista la riduzione alla metà della sanzione se la trasmissione dei dati o la correzione degli stessi è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza.

Inoltre, gli intermediari che incassino i canoni o i corrispettivi, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti compensi, sono tenuti a operare una ritenuta del 21% all'atto del pagamento al beneficiario dei canoni o dei corrispettivi stessi.

Il locatore potrà considerare tale ritenuta:

- a titolo di acconto qualora in dichiarazione intenda tassare ordinariamente il canone di locazione (ovviamente questa soluzione interessa i contribuenti che hanno redditi più bassi, ovvero molti oneri da far valere all'interno della propria dichiarazione dei redditi);
- ovvero a titolo d'imposta, se egli ha optato per la cedolare secca.

La comunicazione e la proroga

Con il provvedimento emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate n. 132395 del 12 luglio 2017, sono state definite le modalità attuative degli adempimenti sopra descritti:

- trasmissione dati: gli intermediari devono presentare, attraverso i servizi dell'Agenzia delle entrate, in conformità alle specifiche tecniche che saranno pubblicate, una comunicazione che per ciascun contratto preveda i seguenti dati: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l'importo del corrispettivo lordo e l'indirizzo dell'immobile. Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata;

- ritenuta d'acconto: l'intermediario che intervenga nel pagamento/incasso del corrispettivo, deve operare la ritenuta del 21% ed è tenuto a versare tale somma entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione, tramite il modello F24; tali soggetti sono peraltro tenuti a dichiarare e certificare i compensi assoggettati a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 4, D.P.R. 322/1998. I soggetti che operano la ritenuta, assolvono l'obbligo di comunicazione dei dati di cui si è detto in precedenza attraverso la certificazione delle ritenute.

Tale comunicazione, come detto, deve essere resa attraverso le specifiche tecniche che l'Agenzia delle entrate ha rilasciato solamente il 12 giugno 2018 (a meno di 20 giorni dalla scadenza prefissata).

Pertanto, per consentire ai soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione di usufruire di un congruo termine per l'effettuazione dell'adempimento, esclusivamente per i dati dei contratti conclusi nel 2017 (quindi tale proroga opera solo per quest'anno, visto il ritardo di emanazione delle specifiche tecniche), il termine per la trasmissione dei dati è prorogato. La proroga di 60 giorni dal 12 giugno avrebbe portato la scadenza all'11 agosto; tenuto conto che tale scadenza cadrebbe nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto (sospensione feriale dei termini), il termine viene fissato al 20 agosto 2018.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPRESA 4.0

È stato pubblicato negli scorsi giorni in G.U. il decreto interministeriale del 4 maggio 2018 recante le disposizioni applicative del credito d'imposta conseguente al sostenimento delle spese di formazione del personale dipendente nell'ambito del piano nazionale impresa 4.0.

È stato pubblicato negli scorsi giorni in G.U. il decreto interministeriale del 4 maggio 2018 recante le disposizioni applicative del credito d'imposta conseguente al sostenimento delle spese di formazione del personale dipendente nell'ambito del piano nazionale impresa 4.0.

Le spese cui si fa riferimento sono quelle sostenute dalle aziende nel corso del 2018 al fine di formare i propri dipendenti nell'acquisizione e/o crescita delle competenze tecnologie necessarie alla realizzazione dei processi posti in essere dall'azienda stessa nell'ambito della propria attività rientrante in Impresa 4.0.

Si ripercorre nel dettaglio il contenuto del decreto.

Credito d'imposta

Alle aziende che formano il proprio personale in ambito Impresa 4.0 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario.

Si somma a tale credito un importo massimo di 5.000 euro previsto a vantaggio delle aziende prive dell'organo di revisione a fronte della spesa che queste dovranno sostenere al fine di ottenere la certificazione contabile delle spese ammesse al beneficio (tale ulteriore importo deve comunque trovare capienza nel maggior limite di 300.000 euro).

Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili con modello F24 presentato telematicamente, esso dovrà essere riportato nel modello dichiarativo (quadro RU) dell'anno in cui la spesa risulta sostenuta e degli anni in cui il credito sarà utilizzato. Il credito non concorre alla formazione del del reddito Irpef/Ires né della base imponibile Irap, né rileva al fine della determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.

Spese ammesse al beneficio

Sono ammesse a godere del beneficio le spese sostenute dall'azienda relativamente al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione Impresa 4.0 e con il solo riferimento al costo azienda inteso come retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, oltre ai ratei e alle indennità di trasferta eventualmente erogate al lavoratore.

Costo azienda

- retribuzioni lorde compresi i contributi
- ratei
- indennità di trasferta

Sono ammesse anche le spese sostenute per il proprio personale che partecipi in qualità di docente ma limitatamente ad un importo massimo che non può superare il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Attività di formazione agevolate

Costituiscono attività di formazione agevolate quelle riguardanti le seguenti tecnologie e sempre che esse siano espressamente disciplinate dai contratti collettivi:

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Documentazione necessaria

In merito alla documentazione richiesta per l'attribuzione dell'agevolazione, il citato decreto prevede che l'azienda debba conservare presso di sé una apposita relazione illustrativa predisposta:

- dal docente se la formazione è interna
- dal formatore se la formazione è stata commissionata a terzi

Allo stesso tempo l'effettivo sostenimento delle spese dovrà essere certificato dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti se esistente ovvero da un revisore terzo.

NO DELLA UE AL REVERSE CHARGE NEI RAPPORTI TRA CONSORZIATI E LORO CONSORZI

A distanza di 2 anni e mezzo è intervenuta la Commissione Europea per affermare che dal momento che l'Italia non ha dimostrato la necessità della misura di deroga al fine di evitare le frodi o semplificare le procedure per i soggetti passivi e/o per le amministrazioni la richiesta non soddisfa le condizioni di cui al suddetto articolo.

Come è noto la Legge di Stabilità 2016 ha aggiunto una nuova lettera a-quater) al comma 6 dell'articolo 17, D.P.R. 633/1972 al fine assoggettare al regime del reverse charge anche le prestazioni effettuate dalle consorziate nei confronti di consorzi che, essendo fornitori della P.A., applicano l'Iva in regime di split payment.

L'intervento normativo, come anche ribadito in sede parlamentare, persegue l'obiettivo di alleviare gli effetti finanziari prodotti in capo ai fornitori della P.A. a seguito della introduzione del meccanismo noto come "split payment" nell'articolo 17-ter del Decreto Iva.

Relativamente a tale disposizione, tuttavia, occorre evidenziare che affinché la stessa possa esplicare efficacia, è necessario che il Consiglio dell'Unione europea autorizzi la misura speciale di deroga di cui all'articolo 395, Direttiva 2006/112/CE, nel quale si afferma che "il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali".

Come precisato infatti dall'Agenzia nella circolare n. 20/E/2016, la previsione in commento necessita di una preventiva autorizzazione da parte degli organismi europei, non rientrando fra le operazioni per le quali gli Stati membri possono stabilire, senza alcun limite temporale, che il soggetto tenuto al versamento dell'Iva sia il cessionario o il committente in luogo del cedente o prestatore (si veda articolo 199 della Direttiva 2006/112/CE), né fra quelle – a carattere temporaneo – per le quali gli Stati membri possono prevedere l'applicazione del meccanismo del reverse charge fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni (si veda l'articolo 199-bis della Direttiva 2006/112/CE).

In attesa di detta autorizzazione la richiamata circolare n. 20/E/2016 aveva precisato che i consorzi, a cui si riferisce la norma in esame, sono unicamente quelli indicati dall'articolo 34, comma 1, D.Lgs. 163/2006, ossia:

- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602, cod. civ..

Secondo l'Agenzia delle entrate debbono, pertanto, ritenersi esclusi dall'ambito applicativo della disposizione in argomento:

- i raggruppamenti temporanei di imprese di cui all'articolo 37, D.Lgs. 163/2006;
- le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. 33/2009.

A distanza di 2 anni e mezzo dalla introduzione della lettera a-quater) al sesto comma dell'articolo 17, D.P.R. 633/1972 è intervenuta la Commissione Europea con la Comunicazione n. 484 del 21 giugno 2018 per affermare che "dal momento che l'Italia non ha dimostrato la necessità della misura di deroga al fine di evitare le frodi o semplificare le procedure per i soggetti passivi e/o per le amministrazioni fiscali a norma dell'articolo 395, Direttiva Iva, la richiesta non soddisfa le condizioni di cui al suddetto articolo".

A questo punto il Governo Italiano dovrà decidere se adeguarsi alla posizione espressa dalla Commissione Europea e quindi promuovere le azioni volte alla rimozione della citata previsione normativa oppure presentare nuove argomentazioni a sostegno della necessità di detta misura.

L'Ufficio Fiscale Tributario rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e con l'occasione porge distinti saluti.

Il Direttore
Lorenzo Bossi

